

# Autofinanziamento nelle società di persone

Le **società di persone** sono costituite da più soci che partecipano alla gestione dell'attività di impresa assumendone i rischi correlati. Tali società **non hanno personalità giuridica** e godono di un'**autonomia patrimoniale imperfetta**, in quanto i soci hanno **responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria** per le obbligazioni sociali.

I soci della società in nome collettivo, cui spetta l'amministrazione, assumono uguali diritti e doveri. Nelle società in accomandita semplice i soci **accomandatari** hanno responsabilità illimitata, mentre i soci **accomandanti** limitano la loro responsabilità al capitale conferito.

## Società di persone

In tali società l'elemento soggettivo costituito dai soci è prevalente perché tutti, o una parte dei soci, rispondono per gli affari sociali sia con il capitale apportato sia con il proprio patrimonio personale (responsabilità illimitata e solidale). Le società che svolgono attività commerciale si distinguono in società in nome collettivo (**S.n.c.**) e società in accomandita semplice (**S.a.s.**).

## Personalità giuridica

La personalità giuridica permette alla società di divenire un ente autonomo titolare di diritti e di obblighi.

I soci finanziano l'attività aziendale apportando **quote di capitale sociale** (i soci d'opera partecipano con la propria attività lavorativa). Inoltre, per rafforzare il patrimonio netto della società, i soci possono deliberare l'**accantonamento volontario** di una parte dell'**utile a riserva**. Quest'ultimo, infatti, è la principale forma di autofinanziamento aziendale, grazie alla quale la società può far fronte alla copertura di future perdite senza intaccare il capitale sociale.

## RICORDIAMO...

### LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Nelle società di persone i creditori si rivalgono sul patrimonio aziendale e, se questo non basta, in via sussidiaria sul patrimonio personale dei soci. Per tale motivo, l'**accantonamento degli utili** non è regolato da precise norme, ma liberamente **deliberato dai soci** con la creazione di una **riserva volontaria**.

Le quote di **utili spettanti ai soci** sono **direttamente proporzionali** al **capitale** da ciascuno conferito e al **tempo** di permanenza dello stesso nell'attività. Al pagamento degli utili si deve considerare che:

- le **ritenute d'acconto subite** sono imputabili a ciascun socio in proporzione agli utili percepiti;
- eventuali **prelievi di utili** precedenti diminuiscono l'importo riscosso a saldo.

### L'AUMENTO DI CAPITALE

La variazione del capitale sociale comporta una **modifica dell'atto costitutivo**, ed entro 30 giorni deve essere presentata richiesta di iscrizione nel **Registro delle imprese**.

L'aumento di capitale può essere:

- **nominale** o virtuale, se il patrimonio netto rimane invariato perché il capitale aumenta in conseguenza alla capitalizzazione di riserve;
- **reale**, se vi è un aumento del patrimonio netto conseguente a versamenti da parte dei soci esistenti o per ingresso di nuovi soci. Quando in conseguenza all'aumento di capitale si verifica una modifica delle quote di partecipazione dei soci, è necessario che il versamento del socio comprenda sia l'**incremento del capitale sociale** sia la **riserva sovrapprezzo quote**. L'importo che il socio deve versare è calcolato rapportando il capitale sociale al valore economico della società risultante dal **bilancio straordinario** (redatto con criteri di cessione) con la proporzione seguente:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Capitale sociale} & & \text{Valore economico} & & \text{Quota di capitale} & & \text{Valore economico} \\ \text{prima dell'aumento} & : & \text{della società} & = & \text{apportata dal socio} & : & \text{da versare} \end{array}$$

Dal valore economico da versare si detrae la quota di capitale sociale ottenendo l'eccedenza che costituisce la riserva sovrapprezzo quote.